



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2023 - CONFERMA.

Nr. Progr. **12**
Data **28/02/2023**
Seduta NR. **3**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2023

L'anno DUEMILAVENTITTE il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19:13, presso il Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito in presenza il Consiglio Comunale, in Sessione Ordinaria, in PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri Comunali in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	CAVINA CRISTIAN	N	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S		
CANNONE TIZIANA	S	BORSARINI SONIA	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	N		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati sono i seguenti Signori:

CAVINA CRISTIAN, FACCHINI MICHELE

Assenti NON giustificati sono i seguenti Signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono, altresì, presenti gli Assessori NON Consiglieri:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS

Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa CUOMO BENEDETTA, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.

Constatata la legalità della adunanza, nella Sua qualità di Presidente, Dr.ssa CANNONE TIZIANA, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i seguenti Signori:

BUSATTO SILVIA, GOBBI ALESSANDRO, TOGNETTI CHIARA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2023 - CONFERMA.

La **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno e cede la parola all'**Assessore MARCHESINI F.** per relazionare in merito, la quale chiede di trattare insieme il punto 5) e il punto 6). Il **Segretario Generale** precisa che la votazione è, però, separata e che si tratta, quindi, di due diverse deliberazioni.

L'**Assessore MARCHESINI F.** relaziona sui punti 5) e 6) all'ordine del giorno.

Di poi, dichiarata aperta la discussione, intervengono, nell'ordine, il **Cons. BALBONI P.** e la **Cons. BORSARINI S.**

Gli interventi e le dichiarazioni di voto risultano da **resocontazione scritta** della seduta effettuata da ditta esterna ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.03.2023 al Prot. n. 5877, la quale viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, **per la discussione della seduta** si fa rinvio alla registrazione in atti al Prot. n. 5025/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dalla Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone all'articolo 1:

- comma 747, che la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono

- disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
 - comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
 - comma 750 che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
 - comma 751 che *sono esenti dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
 - comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
 - comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

- comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento...*”;
- comma 760, che “*per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento*”;

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... *E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Preso atto, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto Ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto Decreto Ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) Legge n. 160/2019, approvato con propria deliberazione n. 17 del 30.06.2020;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti:

- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”*;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), il quale dispone: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di confermare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2022, ai sensi della Legge n. 160/2019, e di stimare per l'anno 2023 un gettito complessivo I.M.U. in € 3.470.000,00 derivante dalle aliquote e detrazioni approvate con il presente atto, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 21.07.2022, esecutiva, avente per oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 26.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 02.02.2023, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 02.02.2023, esecutiva, avente per oggetto: *“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 15.02.2023;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	15
ASTENUTI (Cons.ri BALBONI P., BERTOLANI L., ZAVATTARO L., ACCORSI N.)	4
VOTANTI	11
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	11

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Propria (IMU), approvate per l'anno 2022:

	Aliquota (%)
a) Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; è riconosciuta la detrazione di € 200,00	0,50
b) Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; è riconosciuta la detrazione di € 200,00	0,40
c) Aliquota per abitazione (e relative pertinenze) non classificata in categoria catastale A1, A8 e A9, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' previsto l'abbattimento statale del 50% a condizione che: - il contratto sia registrato; - il comodante/possessore possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale abbattimento è riconosciuto anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato ne possiede un altro adibito a propria abitazione principale.	1,06

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 28/02/2023

d) Aliquota (non assoggettata all'abbattimento statale) per l'abitazione (e relative pertinenze) non classificata in categoria catastale A1, A8 e A,9, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto sia registrato; - l'abitazione data in comodato sia l'unica abitazione posseduta dal comodante in Italia; - il comodante non rientri nel beneficio di cui alla precedente lettera c).	0,53
e) Aliquota per abitazione locata a canone concordato di cui alla L. 431/1998 (da assoggettare all'abbattimento statale del 25%)	1,06
f) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
g) Aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06
h) Aliquota per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
i) Aliquota per le aree fabbricabili	1,06
l) Aliquota per i terreni agricoli	0,96

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2023;
- 3) Di stimare in € 3.470.000,00 il gettito complessivo I.M.U. per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento;

Successivamente, **con separata ed espressa votazione dal seguente risultato:**

PRESENTI	15
ASTENUTI (Cons.ri BALBONI P., BERTOLANI L., ZAVATTARO L., ACCORSI N.)	4
VOTANTI	11
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	11

- 5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **12** del **28/02/2023**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2023 - CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2023 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2023 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 28/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA CUOMO BENEDETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).